Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì 9 dicembre** — **Numero 288**

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente:

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1658, *che concede condono di sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni a leggi finanziarie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse divenute applicabili e non pagate fino alla data del presente decreto, per contravvenzione alle seguenti disposizioni di legge:

a) sulle tasse di successione se l'asse ereditario, compresi i legati eventualmente disposti, non supera il valore di L. 25,000 lorde del passivo; s'intenderà revocato il condono, se, per effetto di denunzie od accertamenti successivi, il valore dell'asse venga a risultare superiore a L. 25.000;

b) sulle tasse di registro, relative ai contratti verbali soggetti a denunzia e non denunziati nel termine prescritto;

c) sulle tasse ipotecarie.

Art. 2.

Sono altresì condonate le pene pecuniarie, divenute applicabili e non pagate fino alla data del presente decreto, stabilite dalle disposizioni di legge sulle tasse ipotecarie e sulle volture catastali; nonchè quelle sancite dagli articoli 104, 105, 107, 108, 109, 113, 116, 120

e 121 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217; dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, e dal terzo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.

Art. 3.

Il condono di cui agli articoli precedenti non avrà luogo, se entro il 30 aprile 1922 non siano pagate integralmente le tasse dovute ed inoltre non siano adempiute, nello stesso tempo ed in quanto è possibile le formalità prescritte.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, e dell'art. 1 del decreto legge 15 luglio 1915, n. 1153, circa il pagamento rateale delle tasse di successione ivi contemplate, ma il condono di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto non avrà luogo qualora per il mancato pagamento di una rata di tassa si incorresse nella decadenza dalla dilazione concessa in base ai citati articoli della legge del 1902 e del decreto del 1915.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Soleri — De Nava — Rodino'.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1710, *che approva le eccedenze d'impegni risultanti dal consuntivo del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di consuntivo al capitolo n. 11 « Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale » per L. 10.748,44, e al capitolo n. 13 « Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale », per L. 12.833,33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — De Nava — Girardini

Visto, *Il guardasigilli* Rodinò.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 *che reca modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959 sulla navigazione interna.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il detto testo unico:

Visto il testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della citata legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori

pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria.

Art. 3.

A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato dagli Enti interessati nelle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria sono liquidati ogni biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguono i lavori.

L'ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale Intendenza di finanza che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli Enti interessati un preavviso di due mesi.

Per i contributi dovuti dai Consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale ed all'uopo dall'Intendenza di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell'albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun Comune.

Avverso la liquidazione fatta dall'Ufficio del genio civile è ammesso ricorso al Ministero dei lavori pubblici, per solo errore di calcolo.

Il Ministero decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l'obbligo del pagamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 16 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 50.000, occorrenti al Ministero degli affari esteri.

SIRE!

Per assicurare con opportuni sussidi il regolare funzionamento delle scuole italiane all'estero si è verificata la necessità di una maggiore dotazione di L. 50.000 a favore dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario corrente.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha pertanto deliberato, valendosi della facoltà conferita dallo art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma anzidetta al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Lo schema del seguente decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento del quale si tratta.

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1694, *che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 8.663.048,92, rimane disponibile la somma di L. 1.336.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 35: « Scuole sussidiate »: dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1713, *che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano a tutto il territorio amministrativo e censuario del comune di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sul

bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n 491;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 24 aprile 1919, n. 662;

Visto il R. decreto 6 maggio 1920, n. 618 ed il decreto Ministeriale del 10 maggio 1920;

Udito il parere della Commissione di vigilanza per l'agro romano;

Ritenuto che, a causa di numerosi decreti di estendimento delle leggi sull'Agro romano, vaste zone di esso suscettibili di notevoli miglioramenti restano interposte a zone assoggettate da tempo a dette leggi, e che, per le nuove frequenti richieste di estendimento e per il più sollecito raggiungimento del bonificamento e della colonizzazione, è opportuno estendere d'ufficio le leggi medesime a tutto l'Agro romano, cioè a tutto il territorio amministrativo e censuario del comune di Roma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese a tutto il territorio amministrativo e censuario del comune di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1714, ***che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano a parte della tenuta «Colle di Fuori» nel territorio del comune di Rocca Priora.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese a parte della tenuta denominata Colle di Fuori situata nel territorio del comune di Rocca Priora ad est della strada che conduce a San Cesareo e parte ad ovest della medesima intestata in catasto al comune di Rocca Priora, nella sezione II Colle di Fuori al n. 1804 per una superficie di tavole censuarie 223.96 pari ad ettari 22,39,60; intestata all'Università agraria di Rocca Priora, ai nn. 2007|1 resto e 2007|3 per una superficie di tavole censuarie 630,036 pari ad ettari 63,03,60; ed intestata all'Ospizio Margherita di Savoia per i poveri ciechi, ai nn. 2006, 2007|1 rata, 2007|2 per una superficie di tavole censuarie 631,214 pari ad ettari 63,12,14 confinanti con i territori dei comuni di Zagarolo e Palestrina e con altri terreni del territorio di Rocca Priora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1632. Regio decreto 3 novembre 1921 col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, sono approvate le modificazioni degli articoli 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 dello statuto del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede a Genova, riconosciuto come Ente morale con R decreto 28 settembre 1919, n. 1789, deliberate nell'assemblea generale dei partecipanti del Consorzio tenutasi il 7 maggio 1921.

N. 1677. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Cergnago, della provincia di Pavia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2253,24 col R decreto 21 gennaio 1915, n. 334, è elevato a L. 3933,24 a decorrere dal 1° ottobre 1920.